

Rivalutazione monetaria sull'assegno dovuto a esuli, profughi, ex combattenti, orfani di guerra

Come noto, l'articolo 6 della legge 140/85 prevede a favore di quanti, esuli, profughi, ex combattenti, orfani di guerra, non abbiano beneficiato dell'articolo 2 della legge 336/70, un assegno di 30 euro mensili sulla pensione.

L'INPS non ha applicato su detto importo la rivalutazione – perequazione che il Tribunale di Trieste, con sentenza del primo agosto 2005, ha ritenuto dovuta sin dal momento della domanda.